

Comune di Foggia


DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Registro del 28/12/2023

Oggetto : **Imposta Municipale Propria (IMU) 2024: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2024.**

L'anno **2023**, il giorno **28** del mese di **Dicembre** alle ore **09.37** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **AZZARONE sig.ra Lucia Lia** con l'intervento dei Signori Consiglieri:

ACCETTULLI sig. Maurizio	Consigliere	SI
AMORESE dott. Claudio	Consigliere	SI
ANGIOLA prof. Nunzio	Consigliere	SI
BUENZA sig. Benedetto	Consigliere	SI
CAGIANO sig. Mario	Consigliere	SI
CAPOZZI sig. Achille	Consigliere	SI
CATANEO sig. Pasquale	Consigliere	AG
CIRUOLO sig. Pasquale	Consigliere	SI
dal MASO avv. Mario	Consigliere	SI
DE SABATO sig. Antonio	Consigliere	SI
de VITO sig. Michele Francesco	Consigliere	SI
DELL'AQUILA sig. Pasquale	Consigliere	SI
DI CHIARA sig. Carmine	Consigliere	SI
DI MAURO avv. Raffaele	Consigliere	SI
DI PAOLA dott. Antonio	Consigliere	SI
EPISCOPO dott.ssa Maria Aida-Tatiana	SINDACA	SI
FORMICA sig. Nicola	Consigliere	SI
FRATTULINO sig. Paolo Pio	Consigliere	SI
FUSCO sig. Luigi	Consigliere	SI
MAINIERO dott. Giuseppe	Consigliere	NO
MANCINI geom. Antonio Pio	Consigliere	SI
NUNZIANTE sig. Amato Franco	Consigliere	NO
PALMIERI sig.ra Anna Rita	Consigliere	SI
PELLEGRINO sig. Marco	Consigliere	SI
PONTONE dott. Italo	Consigliere	SI
QUARATO ing. Giovanni-Maria-Giuseppe-Gaetano	Consigliere	SI
RIGNANESE avv. Pasquale	Consigliere	NO
RIGNANESE sig.ra Stefania	Consigliere	SI
RIZZI sig. Antonio	Consigliere	SI
SALEMME sig. Francesco Saverio	Consigliere	SI
SORAGNESE sig.ra Concetta	Consigliere	SI
STRIPPOLI sig. Francesco	Consigliere	SI



Comune di Foggia

AMATORE dott.ssa Alice Eliana Berenice	Assessore	SI
APRILE sig.ra Lucia	Vice Sindaca	SI
DE SANTIS dott. Giulio	Assessore	SI
FRATTAROLO dott. Lorenzo	Assessore	SI
DI MOLFETTA dott. Domenico	Assessore	SI
EMANUELE avv. Davide	Assessore	SI
MENDOLICCHIO dott.ssa Simona	Assessore	SI
PATANO avv. Daniela Rita	Assessore	SI
BALTA dott. Pompeo	Revisore	NO
BORRACCI dott.ssa Pasqua	Revisore	NO
VERSIENTI dot. Massimo	Revisore	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio**.

Imposta Municipale Propria (IMU) 2024: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*”;

Richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Foggia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 25 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 e dell'art.3 del vigente regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 25 agosto 2020 e ss.mm.ii., il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, dell'art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamati il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e l'art.5 del vigente regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU) del Comune di Foggia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 25 agosto 2020 e ss.mm.ii., contenenti le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Precisato che ai sensi dell'art.6, del vigente Regolamento comunale, sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita

dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Richiamati altresì, gli articoli 3 (presupposto impositivo), 4 (soggetti passivi), 5 (definizione di immobili assoggettati all'imposta), 7 (base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli), 8 (valore imponibile delle aree fabbricabili), 9 (riduzioni della base imponibile), 13 (riduzioni per immobili locati a canone concordato), 13 bis (detrazione d'imposta in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati) e 14 (aliquote, detrazioni ed agevolazioni) del richiamato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Foggia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.88 del 25.8.2020 e ss.mm.ii.;

Precisato, che ai sensi del comma 751, della Legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce";

Visto l'art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il “prospetto delle aliquote”, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale sarebbe stato possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto, prevedendo un periodo di sperimentazione (ottobre) e poi la possibilità di caricare il prospetto per il 2024 (novembre), possibilità ad oggi non attivata;

Preso atto che l'art.6-ter, del decreto legge 29 settembre 2023, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.170, ha stabilito che “*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025*”;

Vista pertanto la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il “*comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione*”;

Ritenuto per quanto sopra di poter diversificare nell'anno 2024 le aliquote del tributo, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, nei limiti delle previsioni di legge e del rispetto dei principi citati dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Richiamato l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse*

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021 avente ad oggetto le specifiche tecniche e la procedura di inserimento delle delibere nel sito informatico sopra richiamato;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, che dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvi differenti disposti per legge;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1. che le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscano motivazione;
2. di approvare le aliquote IMU anno 2024 come da seguente prospetto:

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (0,60 per cento); - detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019);
b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (0,10 per cento);
c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento) di cui: – 7,60 per mille (0,76 per cento) riservata allo Stato – 3,00 per mille (0,30 per cento) riservata al Comune;
d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);

e. terreni agricoli: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento);**

f. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

Dopo una breve illustrazione del presente accapo da parte dell'Assessore Emanuele, si apre il dibattito e ottiene la parola il consigliere Amorese (Omissis)

Replica il dirigente dei Servizi Finanziari il dott. Dicesare (Omissis)

Interviene altresì il consigliere Angiola anticipando la proposta di rinvio dell'argomento da discutere in uno all'impianto generale del Bilancio previsionale 2024.

Si registrano gli interventi dei consiglieri Amorese, Dell'Aquila, Di Mauro, Capozzi (Omissis).

Terminata la discussione, viene messa ai voti la proposta di rinvio dell'argomento che dà il seguente esito:

Favorevoli 9 Accettulli, Amorese 8precede dichiarazione di voto), Angiola (8precede dichiarazione di voto, De Sabato, Di Mauro, Fusco, Pellegrino, Rignanese S., Soragnese;

Contrari 20 Azzarone, Buenza, Cagiano, capozzi, Ciruolo, Dal maso, De Vito, Dell'Aquila, Di Chiara, Di Paola, Episcopo, Formica, Frattulino, Manvcini, Palmieri, Pontone, Quarato, Rizzi, salemme, Strippoli.

Astenuti 0

Visto l'esito sfavorevole in ordine alla proposta di rinvio dell'argomento, la Presidente del Consiglio pone ai voti l'approvazione del presente accapo che dà il seguente esito:

Favorevoli 20 Azzarone, Buenza, Cagiano, capozzi, Ciruolo, Dal maso, De Vito, Dell'Aquila, Di Chiara, Di Paola, Episcopo, Formica, Frattulino, Manvcini, Palmieri, Pontone, Quarato, Rizzi, salemme, Strippoli

Contrari 9 Accettulli, Amorese, Angiola, De Sabato, Di Mauro, Fusco, Pellegrino, Rignanese S., Soragnese;

Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in oggetto;

Eseguita la votazione il cui esito favorevole è riportato nella premessa;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di delibera qui da intendersi integralmente riportata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con separata votazione resa in forma palese, come di seguito riportata, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL:

. **Favorevoli 20** Azzarone, Buenza, Cagiano, capozzi, Ciruolo, Dal maso, De Vito, Dell'Aquila, Di Chiara, Di Paola, Episcopo, Formica, Frattulino, Manvcini, Palmieri, Pontone, Quarato, Rizzi, salemme, Strippoli

Contrari 9 Accettulli, Amorese, Angiola, De Sabato, Di Mauro, Fusco, Pellegrino, Rignanese S., Soragnese;

Astenuti 0



Pareri

COMUNE DI FOGGIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 3

Ufficio Proponente: **FISCALITA' e TRIBUTI**

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) 2024: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (FISCALITA' e TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/11/2023

Il Responsabile di Settore

Carlo Dicesare

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Carlo Dicesare



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to AZZARONE sig.ra Lucia Lia

Il Segretario Generale f.to dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 05/01/2024
Lucia Lia Azzarone in data 05/01/2024

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 05/01/2024 per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Liliana Masi

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità:

- è **esecutiva** dal 28/12/2023 per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Liliana Masi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MASI LILIANA in data 05/01/2024